

Rassegna stampa del 31/10/2018

- » È l'eterno ritorno delle Province: un futuro da hub delle gare di lavori
- » Rivalutazione partecipazioni al 30/6/19
- » Giurisprudenza casa: uso esclusivo di parti comuni riconosciuto pattiziamente
- » Una legge piena di proroghe
- » Rottamazione ter, ticket entro il 7 dicembre
- » La fattura elettronica tardiva allunga i tempi della detrazione
- » Una formazione integrata
- » Residenza diversa? Nuovo albo

APPALTI

È l'eterno ritorno delle Province: un futuro da hub delle gare di lavori

Da enti arrivati a un passo dall'abolizione a nuovi hub delle gare di lavori pubblici in Italia. È il percorso per certi versi sorprendente che hanno compiuto le Province negli ultimi quattro anni. Da quando la legge Delrio del 2014 le aveva svuotate di poteri, in attesa dell'abolizione costituzionale mai arrivata. E invece le "amministrazioni di mezzo" sono più vive che mai. Almeno a giudicare dalla manovra in arrivo, che stanziava 250 milioni all'anno (per 15 anni) per la manutenzione di strade e scuole e, soprattutto, riconosce il ruolo di primo piano svolto dalle stazioni uniche appaltanti.

Sul punto la bozza del Ddl di Bilancio 2019, in appena quattro righe, dice due cose. In primo luogo, definisce il grado ottimale di aggregazione degli appalti; spiega, cioè, a quale livello della macchina amministrativa bisogna concentrare la domanda di appalti, per ridurre il numero di centri di costo in Italia. Questo livello è quello di Province e Città metropolitane.

Ancora più importante, però, è il secondo punto, che obbliga i Comuni non capoluogo a fare ricorso alle stazioni uniche appaltanti costituite presso Province e Città metropolitane «per gli appalti di lavori pubblici», sopra la soglia fissata dalla legge a 150 mila euro.

La combinazione di questi due elementi porta, allora, gli uffici delle Province a diventare uno snodo strategico di migliaia di procedure. Nel disegno del codice appalti, così riformato, le Regioni saranno l'hub di aggregazione di servizi e forniture (soprattutto in ambito sanitario), mentre le Province diventeranno strategiche sul fronte dei lavori. Con una conseguenza: negli

uffici provinciali potrebbe servire, addirittura, una campagna di assunzioni di tecnici specializzati. Un primo fabbisogno potrebbe aggirarsi intorno a tre nuovi professionisti per stazione unica appaltante provinciale: siamo, cioè, nell'ordine di 300 unità.

Va detto, comunque, che la manovra non fa altro che certificare uno stato di cose già consolidato: secondo uno studio realizzato da Gustavo Piga dell'università di Tor Vergata, sono infatti 50 le Province che hanno formalmente costituito una stazione unica appaltante (Sua). Qui, su un totale di 3.642 Comuni, hanno aderito in convenzione alla Sua 1.484 Comuni, il 40% del totale, portando una forte crescita del volume delle gare. Che passa dagli 1,1 miliardi del 2016 agli 1,5 del 2017 (+28% in un anno).

In realtà, in manovra ci sono altre due norme che rendono le Province più vive che mai. Ai 250 milioni annui per la manutenzione di strade e scuole dal 2019 al 2033, andrà sommata una fetta ancora da determinarsi di quei 3 miliardi per gli investimenti degli enti territoriali previsti dalla stessa bozza del Ddl. Che nulla dice invece sul caos istituzionale prodotto dalla riforma Delrio (su cui si veda Il Sole 24 Ore di lunedì 24 settembre) e dal decreto milleproroghe. In virtù del quale oggi si voterà per il rinnovo di 47 presidenti e 27 consigli provinciali. In un maxielection day (di secondo livello, visto che voteranno solo sindaci e consiglieri comunali dei territori interessati) che si completerà solo a gennaio, quando verranno rinnovati altri 43 consigli. In un puzzle di date e incroci degni di un enigmista.

—Eugenio Bruno
—Giuseppe Latour

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ELECTION DAY

Oggi si vota per il rinnovo di 47 presidenti e 27 consigli provinciali. Si tratterà di un'elezione di secondo livello, dal momento che voteranno solo sindaci e consiglieri comunali dei territori interessati

Rivalutazione partecipazioni al 30/6/19

DI VALERIO STROPPIA

Nuovo round per la rivalutazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni non quotate detenute da persone fisiche. Data di possesso rilevante fissata al 1° gennaio 2019. Imposta sostitutiva unica confermata all'8%. Perizia e versamento entro il 30 giugno 2019. A disporre l'ennesima riapertura del meccanismo di rideterminazione dei valori di acquisto dei beni è la bozza di manovra di bilancio per il 2019, che ripropone l'ormai consueto set normativo che dà ai contribuenti la possibilità di affrancare in tutto o in parte le future plusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di quote e terreni. In questo modo è possibile ridurre, fino ad azzerare, il differenziale imponibile ai fini dell'articolo 67 del Tuir, tassato con l'aliquota ordinaria del 26%. L'agevolazione, introdotta dalla legge n. 448/2001 e poi man mano riconfermata nel tempo, è accessibile a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, che agiscono al di fuori del regime di impresa. Partecipazioni e terreni, pertanto, devono essere detenuti nella sfera «privata» alla data del 1° gennaio 2019. Invece del costo storico, i contribuenti potranno assumere come valore storico delle quote e/o dei terreni l'importo rideterminato a seguito di un'apposita perizia, predisposta da un professionista abilitato (commercialista per le partecipazioni, ingegnere, architetto, geometra, agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale per i terreni).

Sull'intero importo periziato sarà applicabile l'imposta sostitutiva dell'8%, senza più differenziazioni tra partecipazioni qualificate e non, come peraltro già avvenuto in occasione delle ultime tornate. La redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2019. Stesso termine anche per il versamento del quantum dovuto al fisco, che si tratti dell'intero ammontare oppure, se la scelta ricade sul pagamento dilazionato, della prima delle tre rate annuali (sulle altre due saranno dovuti gli interessi, calcolati a un tasso del 3% annuo).

GIURISPRUDENZA CASA**USO ESCLUSIVO DI PARTI
COMUNI RICONOSCIUTO
PATTIZIAMENTE, NATURA**

«L'uso esclusivo su parti comuni dell'edificio riconosciuto, al momento della costituzione di un condominio, in favore di unità immobiliari in proprietà esclusiva, al fine di garantirne il migliore godimento, incide non sull'appartenenza delle dette parti comuni alla collettività, ma sul riparto delle correlate facoltà di godimento fra i condomini, che avviene secondo modalità non paritarie determinate dal titolo, in deroga a quello altrimenti presunto ex artt. 1102 e 1117 cod. civ. Tale diritto non è riconducibile al diritto reale d'uso previsto dall'art. 1021 cod. civ. e, pertanto, oltre a non mutuarne le modalità di estinzione, è tendenzialmente perpetuo e trasferibile ai successivi aventi causa dell'unità immobiliare cui accede». È quanto ha stabilito la Cassazione (sent. n. 24301/17, inedita) che, nella specie, ha confermato la decisione di merito, che aveva respinto la domanda del condominio attore, tesa ad accertare che il diritto d'uso esclusivo su due porzioni del cortile, concesso con il primo atto di vendita dall'originario unico proprietario dell'intero edificio in favore di un'unità immobiliare e menzionato anche nell'allegato regolamento, non era cedibile, né poteva eccedere i trent'anni.

*a cura dell'Ufficio legale
della Confedilizia*

MANOVRA 2019/Le principali norme sono la prosecuzione di misure già in vigore

Una legge piena di proroghe

Bonus e detrazioni fotocopia degli anni precedenti

Pagina a cura
DI VALERIO STROPPA

Bonus fiscali sulla casa confermati nelle misure attuali anche nel 2019. Non ci sono solo novità quali la flat tax per le lezioni private degli insegnanti, la cedolare secca sugli affitti commerciali o la tassa sulla pesca sportiva nella legge di bilancio. La manovra proroga e ripropone diversi istituti che ormai costituiscono una presenza fissa dei provvedimenti finanziari di fine anno: da quelli più consolidati, quali le detrazioni per gli interventi di riqualificazione sugli immobili o la rivalutazione di quote e terreni detenuti da persone fisiche, a quelli più recenti, quali lo sport bonus e il bonus verde. Nell'ultima bozza del ddl sembrerebbe per il momento esclusa, invece, la riconferma del sisma bonus, l'incentivo per l'adozione di misure antisismiche sugli edifici.

Ristrutturazioni. La manovra rinnova fino al 31 dicembre 2019 lo sgravio Irpef sulle ristrutturazioni edilizie, con l'attuale aliquota del 50%. Senza la proroga, a partire da gennaio la misura della detrazione sarebbe scesa al 36%. Restano invariate le regole operative: il bonus è calcolabile su un limite massimo di spesa di 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare e può essere fruito in dichiarazione dei redditi in dieci quote annuali. L'agevolazione copre gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le opere di restauro e risanamento conservativo.

Riqualificazione energetica. Confermata per altri 12 mesi pure la detrazione Irpef/Ires per gli interventi «green» effettuati da persone fisiche e imprese sugli edifici. La percentuale dello sgravio fiscale rimane quella attuale del 65% (a fronte del 36% che sarebbe scattato dal 1° gennaio 2019), anche se restano ferme le limitazioni introdotte dalla legge n. 205/2017 su alcune tipologie di opere. Stop alla detrazione potenziata per i lavori sulle parti comuni dei condomini o che interessano tutte le unità immobiliari che compongono il condominio.

Bonus mobili. Proroga a tutto il 2019 in arrivo pure per la detrazione Irpef per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile che già fruisce dell'incentivo fiscale sulla ristrutturazione. La detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10 mila euro, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Bonus verde. Fa il bis la detrazione Irpef per gli interventi di sistemazione a verde. Introdotto dall'ultima manovra di bilancio per il solo anno 2018, lo sconto fiscale del 36% si applicherà anche nel 2019 e continuerà a incentivare i privati per la realizzazione di giardini, impianti di irrigazione e pozzi. La detrazione,

Al momento sembrerebbe invece esclusa la presenza del sisma bonus

fruibile in dieci anni, va calcolata su un importo massimo di 5 mila euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi. Il beneficio massimo ottenibile è quindi pari a 1.800 euro.

Sport bonus. Replica anche lo sconto tributario sulle donazioni effettuate dai cittadini e aziende per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici (e, novità del 2019, per la realizzazione di nuove strutture). Il credito d'imposta sarà pari al 65% delle erogazioni liberali, pure nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il tax credit, fruibile in tre anni, potrà arrivare al 20% del reddito dichiarato per le persone fisiche e al 10 per mille dei ricavi annui per le imprese. Previsto un dpcm attuativo per definire le disposizioni applicative necessarie.

Manovra 2019: le misure fiscali riproposte

NORMA	INTERVENTO
Detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia	Proroga della detrazione «potenziata» al 50% (invece che 36%) anche per il 2019
Detrazione Irpef/Ires per interventi di risparmio energetico sugli edifici	Proroga della detrazione «potenziata» al 65% (invece che 36%) anche per il 2019
Bonus mobili	Proroga al 2019 della detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione
Bonus verde	Proroga al 2019 della detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per gli interventi di sistemazione a verde
Rivalutazione quote e terreni detenuti da persone fisiche	Riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione, previo pagamento di imposta sostitutiva (aliquota unica dell'8%, perizia e pagamento entro il 30 giugno 2019)
Canone Rai	Conferma della misura ridotta a 90 euro anche per il 2019 e per le annualità successive
Sport bonus	Proroga dello sgravio fiscale anche per le erogazioni liberali effettuate da privati nell'anno 2019
Iper-ammortamento	Proroga per l'anno 2019 (con rimodulazione)
Bonus assunzione giovani	Sgravi contributivi fino a 8 mila euro per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani laureati col massimo dei voti o in possesso di dottorato effettuate nel 2019
Decontribuzione Sud	Proroga degli incentivi per l'occupazione nel Mezzogiorno per le annualità 2019 e 2020

Rottamazione ter, ticket entro il 7 dicembre

PACE FISCALE

La chance per chi ha aderito alla rottamazione bis con carichi 2017 o precedenti

Definizione agevolata per chi è decaduto dalla prima edizione

Luigi Lovecchio

La rata della rottamazione bis che in origine scadeva oggi può essere versata entro il 7 dicembre. Tanto, sia che si tratti della terza rata (carichi 2017) sia che si tratti della prima rata (carichi ante 2017). Inoltre, se si versano le rate scadute a luglio e a settembre sempre entro il 7 dicembre, si accede alla rottamazione ter, con la conseguenza che le somme residue possono essere pagate in cinque anni.

Una delle questioni critiche della disciplina contenuta nell'articolo 3 del Dl 119/2018 riguarda i rapporti con le due precedenti edizioni della rottamazione degli affidamenti. In via generale, è utile ricordare che l'attuale definizione agevolata può essere chiesta anche per i carichi che non sono mai stati inclusi in alcuna precedente istanza di sanatoria. Tra questi, rientrano senz'altro quelli affidati all'agente della riscossione nell'ultimo trimestre del 2017, che era escluso dalla rottamazione bis.

Inoltre, tutti i soggetti che hanno chiesto la prima rottamazione (articolo 6 Dl 193/2016) e che per qualsiasi motivo sono decaduti da essa, possono oggi chiedere la definizione

agevolata, con istanza entro il 30 aprile 2019. Questo, senza alcuna condizione di accesso.

Per le partite oggetto di rottamazione bis (articolo 1, Dl 148/2017), bisogna invece fare delle distinzioni. Le regole generali al riguardo prevedevano che: se si definivano carichi 2017 (fino al 30 settembre), le rate erano al massimo cinque, scadenti nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019; per i carichi ante 2017, le rate erano tre, scadenti a ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Inoltre, per tutti i debitori che avevano a fine 2016 rate scadute relative a dilazioni in essere al 24 ottobre 2016, l'accesso alla rottamazione bis era condizionato al pagamento, in un'unica soluzione, di tutte le rate entro la fine dello scorso mese di luglio. Vale ricordare, in proposito, che questa regola valeva sia per i debitori ripescati dal rigetto della precedente domanda di sanatoria sia per quelli

che per la prima volta chiedevano la rottamazione dei carichi ante 2017.

Per i contribuenti che hanno chiesto la definizione dei carichi 2017, il comma 21 dell'articolo 3 stabilisce che è possibile versare le tre rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre, senza maggiorazione di sorta.

I debitori che hanno chiesto la definizione dei carichi ante 2017 sono anch'essi espressamente richiamati dal comma 21, limitatamente alle rate con scadenza in ottobre e novembre 2018. Di queste, la norma prescrive il pagamento della sola rata di ottobre entro il 7 dicembre.

Sia i primi (carichi 2017) che i secondi (carichi ante 2017), una volta adempiuto il pagamento del 7 dicembre accedono di diritto alla rottamazione ter con riferimento alle somme residue. Si tratta degli importi che in origine scadevano a novembre 2018 e febbraio 2019. Queste somme verranno ripartite in cinque anni con comunicazione dell'agente della riscossione inviata entro il 30 giugno 2019.

LE QUATTRO STRADE

1. Prima rottamazione (art. 6, Dl 193/16)

Se il debitore è decaduto, l'accesso alla rottamazione ter è libero e incondizionato

2. Rottamazione bis (art. 1, Dl 148/17) carichi 2017

L'accesso alla rottamazione ter è possibile se si versano le rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre prossimo

3. Rottamazione bis carichi ante 2017

L'accesso alla rottamazione ter è possibile se si versa la rata di ottobre entro il 7 dicembre

4. Rottamazione bis carichi ante 2017 con rate scadute a fine 2016

Se il debitore non ha pagato le rate 2016 entro luglio può accedere alla rottamazione ter

La nuova norma precisa che le rate da versare devono essere conteggiate al netto dei mini ruoli di importo non superiore a mille euro, trasmessi dal 2000 al 2010, che sono oggetto di completo azzeramento.

Se il debitore omette di pagare il dovuto entro il 7 dicembre le conseguenze sono due: si decade dalla rottamazione bis; non si può accedere alla rottamazione ter e quindi il debito residuo non può più essere dilazionato.

Va meglio per i soggetti che avevano rate scadute a fine 2016 e non le hanno versate entro la fine di luglio scorso. In questo caso, non si è avuto accesso alla rottamazione bis e pertanto è possibile chiedere la definizione ter senza condizioni di sorta, alle regole vevolevoli per la generalità dei debitori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fattura elettronica tardiva allunga i tempi della detrazione

DECRETO FISCALE

Il Dl 119 estende l'ambito della non sanzionabilità dell'emissione fuori termine

**Giorgio Gavelli
Davide Giampietri**

Sanzioni nulle o ridotte per le e-fatture tardive emesse nel primo semestre 2019, ma anche un potenziale ritardo sulla detrazione che potrebbe influire sulla celerità dei pagamenti. L'articolo 10 del Dl 119/18 formalizza e allarga l'ambito applicativo della non sanzionabilità per i ritardi nell'emissione/trasmisione della e-fattura, già anticipata con la circolare delle Entrate n. 13/2018.

Per tutto il primo semestre 2019, infatti, non si applicheranno le sanzioni di cui all'articolo 6 del Dlgs 471/97, se la fattura viene emessa, o trasmessa al Sdi, oltre il termine previsto ma comunque nei termini per far concorrere l'imposta nella liquidazione di periodo (mensile o trimestrale), mentre si applicheranno le sanzioni ridotte al 20% per fatture emesse entro il termine di liquidazione dell'Iva relativa al periodo successivo.

Come si evince dalla relazione illustrativa, la scelta di non applicare sanzioni si colloca nell'obiettivo di non differire ulteriormente l'entrata in vigore della e-fattura, consentendo agli operatori che si apprestano ad adeguare i sistemi gestionali, di ridurre gli effetti negativi di possibili ritardi.

Tutto ciò ha riflessi positivi, anche se qualche dubbio in merito alla corretta gestione delle fatture rimane, visto che la norma (così come la relazione illustrativa) nulla dice sul diritto alla detrazione di un acquisto non documentato da regolare e-fattura.

Prendiamo il caso in cui a gennaio 2019, a seguito di una consegna di un bene o di un incasso di una prestazione, il cedente o prestatore abbia emesso al proprio cliente la fattura in formato analogico (ad esempio pdf via e-mail) non avendo ancora adeguato i propri sistemi informativi. Il soggetto emittente, per non incorrere nelle sanzioni, ha la possibilità di generare e trasmettere al Sdi la fattura Xml entro la propria liquidazione, che ipotizziamo trimestrale, e quindi entro il 16 maggio 2019. In questo caso, il cessionario o committente che a gennaio ha pagato il bene o il servizio ricevendo una fattura "irregolare", può detrarsi comunque l'Iva? La risposta è negativa, perché la fattura fiscalmente rilevante, dal 1° gennaio 2019, è unicamente quella elettronica trasmessa tramite il Sdi. L'acquirente

potrebbe eventualmente avvalersi della possibilità di regolarizzare la mancata emissione del documento secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/97 ma l'emissione dell'autofattura (necessariamente elettronica) è possibile effettuarla solo trascorsi quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione. Di conseguenza gli acquirenti di beni e servizi di fornitori non ancora pronti all'emissione della e-fattura dal 1° gennaio 2019, si troveranno nella spiacevole situazione di dover attendere, per il recupero dell'imposta pagata, la consegna della fattura xml veicolata tramite il Sdi, momento che potrebbe essere anche di qualche mese successivo alla data in cui hanno sostenuto il pagamento. Il che, potenzialmente, innesca tra cliente e fornitore una possibile divergenza di vedute tra tempi di pagamento e di invio della e-fattura, meno rilevante laddove l'emittente abbia una liquidazione mensile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da gennaio nuove regole sull'aggiornamento dei consulenti del lavoro

Una formazione integrata

Piattaforma unica per lo scambio dei dati

Pagina a cura
DI MICHELE DAMIANI

Una piattaforma informatica dedicata alla formazione dei consulenti del lavoro, attraverso la quale si potrà gestire in maniera integrata il procedimento di iscrizione ad eventi e corsi e quello di accreditamento degli iscritti. Uno strumento che faciliterà la vita dei consulenti e degli enti formatori, sia interni che esterni al Consiglio nazionale. Questa una delle principali novità previste dal nuovo regolamento sulla formazione continua per i consulenti del lavoro, che sarà operativo dal 1° gennaio 2019. «Il primo elemento di novità è che, oltre al regolamento, sono state emanate una serie di linee guida a commento di ogni disposizione», dichiara ad *ItaliaOggi* il segretario del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, Francesco Duraccio. «Ma la novità più grande è la predisposizione della piattaforma informatica. Dal 1° gennaio ogni soggetto interessato per una qualsiasi ragione al tema della formazione dei consulenti del lavoro dovrà per forza passare dalla piattaforma. Questo vale per iscritti, enti erogatori, consigli provinciali e Consiglio nazionale». Infatti, come si legge dal regolamento: «Tutti gli adempimenti relativi alla formazione continua saranno veicolati esclusivamente tramite la piattaforma informatica sviluppata dalla Fondazione studi, con l'assistenza tecnica della Teleconsul Spa».

D'ora in avanti, quindi, per diventare un provider qualsiasi ente dovrà avere il beneplacito del Consiglio nazionale: per chiedere l'autorizzazione dovrà chiedere l'istanza tramite la piattaforma e sempre attraverso la stessa riceverà l'autorizzazione e potrà organizzare l'evento. Anche per la registrazione dei partecipanti la piattaforma avrà un ruolo cruciale; infatti, una volta stabilita la data e l'oggetto dell'evento, la presenza dei consulenti dovrà essere rilevata esclusivamente tramite il dispositivo e le informazioni giungeranno in automatico ai partecipanti e al Consiglio nazionale. «Controlli più immediati e più semplici. Ma non solo. Una partecipazione attiva dei consigli provinciali, che potranno e dovranno controllare il rispetto degli obblighi formativi tramite la piattaforma» aggiunge Duraccio. «Comunque, la filosofia di fondo è quella di facilitare il meccanismo di accreditamento, o più in generale della gestione della formazione, per aiutare l'adempimento ma in una logica di semplificazione». Sul versante della comunicazione dei crediti maturati da parte degli iscritti ci saranno altre novità: una delle principali è quella della comunicazione di crediti provenienti da attività esterne: se prima il consulente doveva presentare un'autocertificazione, ora avrà la possibilità di fare un upload direttamente sulla piattaforma, ovvero carica-

re i documenti che saranno subito visionabili dagli enti preposti. Un altro aspetto è quello dell'accesso alla professione: «Dobbiamo agevolare l'inserimento dei giovani: per fare questo abbiamo previsto che colui che ospita il tirocinante, poiché ha l'obbligo di formare il giovane, possa acquisire dieci crediti formativi nel triennio».

Cambiamenti anche in termini di rapporti tra le categorie: eventuali convenzioni di reciprocità tra ordini afferenti a diverse professioni potranno essere siglate esclusivamente dal Consiglio nazionale e non, come fino ad oggi, da quelli provinciali. Il regolamento, come detto, entrerà in vigore il 1° gennaio 2019. Dal 1° ottobre è attiva una sperimentazione graduale da parte di alcuni consigli provinciali definiti «pilota». Ogni ente potrà usufruire di un video tutorial per l'utilizzo della piattaforma, inserito all'interno della piattaforma stessa.

CNDCEC

Residenza diversa? Nuovo albo

DI MICHELE DAMIANI

Il possesso della residenza nel circondario dell'ordine locale è un requisito necessario per l'iscrizione all'albo territoriale. Nel caso in cui cambi la residenza o il domicilio del commercialista, il professionista sarà cancellato d'ufficio dall'albo in questione; lo stesso ente non potrà operare l'iscrizione del commercialista nel nuovo albo territoriale; spetterà al lavoratore provvedere a richiedere il trasferimento presso l'albo tenuto dall'ordine competente territorialmente. Il chiarimento arriva direttamente dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), in un pronto ordini inviato al consiglio dell'ordine di Bari lo scorso 23 ottobre. In

un altro pronto ordini, con la stessa data, viene chiarito un aspetto sul consiglio di disciplina: nel caso in cui, a seguito delle dimissioni di un componente del consiglio di disciplina, il subentrante abbia un'anzianità di iscrizione maggiore del presidente incaricato al momento del subentro, dovrà essere eletto presidente il subentrante con anzianità maggiore. Questo perché il dpr 137/2012 stabilisce che le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica».